XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1100

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAMPO, RICCIO

Modifiche agli articoli 1, 5 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

Presentata il 22 maggio 1996

Onorevoli Colleghi! — L'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti norme in materia di diritti erariali sugli spettacoli pubblici, e segnatamente l'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 5, generano gravi disagi alle associazioni di volontariato ed alle stesse Pro Loco.

L'entità dei tributi dovuti, sproporzionata rispetto alla natura delle manifestazioni da queste promosse con scopi di beneficenza, solidarietà e certamente senza fine di lucro, costituisce un forte ostacolo all'attività delle Pro Loco e delle

associazioni di volontariato che, con disinteresse e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per sopperire alle carenze degli enti pubblici e dello Stato, peraltro senza alcun gravame di natura economica.

Con la presente proposta di legge, tendente a modificare gli articoli 1, 5 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, s'intende garantire la sopravvivenza, l'operatività e lo sviluppo sia delle associazioni del volontariato che delle Pro Loco, in coerenza anche con quanto stabilito dalla legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
- « Art. 1. (Presupposto dell'imposta). 1. Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attività indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a ciò destinate e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione, con esclusione delle attività esercitate e gestite dalle associazioni Pro Loco e dalle associazioni di volontariato».

ART. 2.

- 1. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
- «L'imposta si applica anche per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro, con esclusione di quelli organizzati, esercitati e gestiti dalle associazioni Pro Loco e dalle associazioni di volontariato».

ART. 3.

- 1. Al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- « c-bis) per le iniziative e le attività di solidarietà, beneficenza e promozione culturale organizzate dalle associazioni Pro Loco e dalle associaizioni di volontariato».